

NUOVE PRESCRIZIONI PER I FERTILIZZANTI CHE POSSONO ESSERE PRECURSORI DI ESPLOSIVI



Se ne parla e ne parliamo ormai da diverso tempo perché non è una novità che alcuni prodotti chimici di uso comune, tra i quali qualche fertilizzante, hanno proprietà esplosive.

Esempi se ne possono fare diversi, sia di esplosioni accidentali dovute alla mancanza di precauzioni da parte degli operatori sia di fatti dolosi che hanno visto come strumento dei prodotti con proprietà fertilizzante.

L'argomento d'altra parte è sempre all'ordine del giorno, soprattutto in questo periodo di malcontento sociale, per la possibilità di atti terroristici. Per questo le autorità deputate all'ordine interno hanno assunto delle iniziative di varia natura.

Ricordiamo che lo scorso anno abbiamo pubblicato una sollecitazione della Questura di Milano che chiedeva alle associazioni di categoria di promuovere presso i propri associati comportamenti collaborativi quali la segnalazione di acquisto di prodotti con proprietà esplosive da parte di persone che potevano destare sospetti.

Non è di oggi inoltre lo studio delle misure da adottare a livello dell'Unione Europea. Infatti, il 18 aprile 2008 il Consiglio europeo promuoveva il piano d'azione per il miglioramento della sicurezza degli esplosivi, nel quale si invitava la Commissione a creare un comitato permanente incaricato di esaminare misure e preparare raccomandazioni in materia di regolamentazione dei precursori di esplosivi disponibili sul mercato tenendo conto degli effetti costi-benefici.

Il comitato individuava vari precursori di esplosivi che possono essere utilizzati per perpetrare atti terroristici e raccomandava che azioni opportune fossero adottate a livello dell'Unione.

Lo storico

Dobbiamo osservare che misure, a livello europeo, erano state adottate già prima del piano d'azione del 2008, infatti per quanto riguarda il nitrato ammonico il Regolamento UE n. 1907/2006, il cosiddetto REACH, modificato dal Regolamento 552/2009, stabiliva che il nitrato ammonico:

- 1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, come sostanza o in miscele contenenti più del 28 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, per l'impiego come concime solido, semplice o composto, salvo che tale concime non ottemperi alle prescrizioni tecniche per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto titolo di azoto di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio*

2. *Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010 come sostanza o in miscele contenenti il 16 % o più in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio, fatta eccezione per la fornitura:*
- a)
 - b) *ad agricoltori per l'uso in attività agricole, a tempo pieno o a tempo parziale, e non necessariamente in relazione alle dimensioni della superficie del terreno.*

Il punto 1 asseriva una cosa ovvia, vale a dire il prodotto che viene immesso sul mercato come fertilizzante deve rispettare il regolamento europeo relativo all'immissione sul mercato dei fertilizzanti.

Il punto 2 b, invece, prescriveva un adempimento che per forza di cose coinvolgeva il distributore senza però specificare in che cosa consisteva la prova che il prodotto era stato fornito ad un agricoltore.

Non essendo questo regolamento stato seguito da un documento tecnico con le specifiche applicative e mancando anche un sistema di controllo con compiti indirizzati a favorirne l'applicazione, non abbiamo consapevolezza di quale sia la preparazione degli operatori commerciali ad adempiere a quanto prescritto, evitando le vendite a coloro che non sono operatori agricoli o segnalando le richieste d'acquisto sospette.

Le novità

La novità sono rappresentate dal Regolamento UE 98/2013 del 15 gennaio nel quale sono individuati i possibili precursori degli esplosivi che sono soggetti a restrizioni per la vendita ai privati¹. Tali sostanze sono suddivise in due gruppi riportate nell'allegato 1 e nell'allegato 2 del regolamento. Una suddivisione che è funzione della pericolosità e delle misure precauzionali da adottare. Nell'allegato 1 tra i prodotti utilizzati come fertilizzante si trovano solamente quelli contenenti acido nitrico che sono soggetti a restrizione alla immissione sul mercato se il loro contenuto percentuale è maggiore o uguale al 3% p/p .

Nell'allegato 2 si trovano i seguenti prodotti ad azione fertilizzante:

Acido solforico

Nitrato di potassio

Nitrato di calcio

Nitrato di ammonio in concentrazione pari o superiore al 16 % in peso d'azoto in relazione al nitrato di ammonio

Nessuno dei prodotti elencati nell'allegato 1, oltre il livello di concentrazione indicato(3% nel caso dell'acido nitrico), potrà essere venduto al privato vale a dire al consumatore finale secondo le definizioni del Regolamento¹, a parte alcune eccezioni. In particolare tali prodotti potranno essere messi a disposizione del consumatore finale nel caso in cui gli stati membri adottino un sistema di licenze in base al quale solo i consumatori detentori di licenza possono effettuare l'acquisto.

I prodotti contenenti acido nitrico in percentuale inferiore al 10% p/p potranno essere immessi sul mercato senza alcuna ulteriore restrizione, purché lo stato membro predisponga un sistema in base al quale gli operatori commerciali operino la registrazione dei prodotti immessi sul mercato.

Per tutti i prodotti dell'allegato 1 e dell'allegato 2 gli operatori sono anche tenuti alla segnalazione di transazioni sospette al punto di contatto nazionale individuato da ciascuno stato membro ed anche nel caso di furti.

Il regolamento si preoccupa anche di dare indicazioni circa le modalità per individuare una transazione sospetta, infatti, sono da considerarsi sospette le transazioni quando l'acquirente:

¹ «privato»: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non sono legati alla sua attività commerciale, imprenditoriale o professionale

- a) non è in grado di precisare l'uso previsto della sostanza o miscela;
- b) sembra essere estraneo all'uso previsto per la sostanza o miscela o non è in grado di spiegarlo in modo plausibile;
- c) intende acquistare le sostanze in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per uso privato;
- d) è restio a esibire un documento attestante l'identità o il luogo di residenza;
- e) insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti.

Ciascuno Stato membro crea uno o più punti di contatto nazionali con un numero di telefono e un indirizzo e-mail chiaramente indicati per la segnalazione delle transazioni sospette.

Inoltre è previsto che gli stati membri adottino un sistema sanzionatorio per favorire l'applicazione di queste disposizioni. Il regolamento è applicabile direttamente ma è necessario, in questo caso, che gli stati membri diano indicazioni sulle modalità specifiche, inoltre è prevista una fase transitoria, infatti, la detenzione e l'uso, da parte dei privati, di precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, sono consentiti fino al 2 marzo 2016.

Vittorio Ticchiati